

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

APPELLANTE

avverso la sentenza con Rito Collegiale del Tribunale di ROMA del 1/4/23 che così statuiva :

V. mo d'azione

Conclusioni del Procuratore Generale:

..... *u*

Conclusioni della Parte Civile:

.....
.....

Conclusioni del Responsabile Civile:

.....
.....

Conclusioni della Difesa:

..... *u*



IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 110 e 112, comma 1°, n. 4 c.p. e all'art. 73, comma 5° e 80 comma 1° lett. b), D.P.R. n. 309 del 1990 (T.U.L. Stup.), perché, in concorso con il minore
e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 stesso decreto, illecitamente deteneva per la cessione a terzi 44 involucri contenenti complessivi gr. 23,60 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Dalla CT espletata sono ricavabili 72 dosi.

Fatto commesso in Roma il 31 marzo 2023.



APPELLANTE

avverso la sentenza del 1.4.23 emessa dal Tribunale di Roma in composizione collegiale, che lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione oltre spese per il reato di cui agli artt. 73 co. 5 e 80 dpr n. 309/90. Pena sospesa.

All'udienza del 15.3.24, svoltasi nelle forme di cui all'art. 23 *bis* d.l. n. 137/2020, le parti hanno fatto pervenire le seguenti conclusioni scritte.

Procuratore generale: chiede la conferma della sentenza impugnata.

Difesa: rideterminare la pena in senso meno afflittivo. In sub., concedere il beneficio della non menzione della condanna.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'impugnata sentenza l'odierno imputato _____ veniva condannato alla pena sopra riportata per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente in concorso con il minore _____.

Secondo l'ipotesi d'accusa, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l'imputato, in concorso con soggetto minorenni, avrebbe detenuto al fine di spaccio 72 dosi di cocaina.

Avverso la sentenza di condanna ha proposto appello il difensore dell'imputato articolando plurimi motivi afferenti al trattamento sanzionatorio e alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna.

Tuttavia l'appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 581 co. 1 *ter* c.p.p., in quanto l'impugnazione non è corredata di idonea elezione di domicilio necessaria per potere procedere alla notifica dell'atto introduttivo del processo di appello, come prescritto per gli atti di impugnazione avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/22.

Il d.lgs. n. 150/22 ha introdotto, all'interno dell'art. 581 c.p.p., il comma 1 *ter* il quale prescrive, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, che unitamente al ricorso sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Com'è stato osservato in giurisprudenza, il tenore letterale della disposizione e, soprattutto, la sua collocazione sistematica all'interno di una norma che disciplina le forme prescritte a pena di inammissibilità dell'impugnazione, inducono a ritenere che la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia ora requisito formale dell'atto di impugnazione.

La suddetta norma va poi letta congiuntamente al nuovo art. 164 c.p.p., (Rubricato "Durata del domicilio eletto") secondo cui «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.».

E' stato in proposito rilevato che "Il dettato normativo, sostituendo l'inciso contenuto nell'art. 164 c.p.p. in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione



di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio" (Cass. IV, n. 44376/23).

La ratio della nuova disciplina è stata individuata nella necessità che l'appellante provveda chiaramente a dichiarare o eleggere domicilio per la nuova fase processuale («...ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») allo scopo non solo di agevolare l'attività di notificazione, ma anche di responsabilizzare l'imputato e di assicurare la sua consapevolezza circa la scelta di proporre appello (scopo enfatizzato nel comma successivo con la previsione del conferimento di un nuovo mandato da parte dell'imputato nei confronti del quale si sia proceduto in assenza).

In altri termini la parte privata, assolvendo all'adempimento, di carattere preliminare alla notifica della citazione in giudizio, evidenzia di essere consapevole della impugnazione che verrà interposta dal proprio difensore, dovendo necessariamente interagire con lo stesso in tale prospettiva e sa che verrà citata per partecipare al giudizio di impugnazione, in tale modo rimanendo esclusi eventuali rimedi di restituzione nel termine e di rescissione del giudicato nelle fasi successive del giudizio (Cass. IV, n. 3386/24).

Ciò posto, nello specifico è stata allegata all'atto di appello una generica elezione di domicilio presso il difensore datata 1.4.23, in relazione all'appello presentato solo il 5.9.23, e cioè cinque mesi dopo.

In altri termini, trattasi di un'elezione di domicilio redatta ben prima del deposito dell'atto di appello, e ben prima addirittura del deposito delle motivazioni della sentenza impugnata.

Tale macroscopico iato temporale tra elezione di domicilio e deposito dell'atto di appello – considerato altresì che l'imputato è un soggetto straniero, senza fissa dimora e parlante solo lingua araba – non assicura circa la permanenza della volontà di impugnare in capo all'imputato, né circa l'effettività del rapporto fiduciario con il difensore.

In conclusione, pare alla Corte che tale elezione di domicilio non sia in grado di assolvere alla funzione di collaborazione e di partecipazione alla proposta impugnazione che l'adempimento prescritto dall'art. 581 co. 1 *ter* c.p.p. è teso a perseguire.

L'appello va dunque dichiarato inammissibile e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali.

Va altresì dichiarata l'esecuzione della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 581 co. 1 *ter* c.p.p. e 591 c.p.p.,

Dichiara inammissibile l'appello proposto da (), avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 1.4.23 e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado.

Dispone darsi esecuzione alla sentenza appellata.

Giorni 90 per il deposito della motivazione.

Roma, 15.3.24

Il Consigliere

Il



